"Legenda normativa - Stralcio Regolamento comunale"

Art. 3 - (Nucleo familiare - definizione)

- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1°, lett. c, della L.R. n. 36/2005 per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli Avvisi pubblici/Bandi speciali per l'assegnazione di alloggi di ERP sovvenzionata. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.
- 2.(omissis).....

Art. 4 - (Abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare – definizione)

- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2°, della L.R. n. 36/2005 si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella con superficie utile calpestabile non inferiore a:
 - a) mg 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
 - b) mg 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
 - c) mg 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
 - d) mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
 - e) mg 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
 - f) mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.
- 2. Fermo restando la permanenza della condizione in caso di assegnazione, in sede di attribuzione di punteggio, al fine di accertare l'adeguatezza dell'abitazione si fa riferimento al totale delle persone che risultano avere residenza presso l'abitazione del richiedente, alla data di presentazione della domanda, fatta eccezione per i casi disciplinati al comma 3° del successivo articolo 19.

Art. 5 - (Alloggio improprio - Alloggio antigienico - Definizioni)

- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2-ter, della L.R. n. 36/2005 per alloggio improprio si intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'articolo 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2-quater della citata Legge così come precisate alle lettere a), b), del successivo comma 3°.
- 2. Non si intende unità immobiliare impropria l'alloggio che abbia le caratteristiche di uso abitativo pur non essendone legittimato urbanisticamente.¹
- 3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, della L.R. n. 36/2005, per alloggio antigienico si intende l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:
 - a. altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotta a metri 2,20 per i vani accessori;
 - b. presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'articolo 7, ultimo comma, del DM 5/7/75.

Art. 7 - (Particolari categorie sociali – Definizione)

- 1. Ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata si intende:
 - d. nucleo familiare monoparentale: la condizione si verifica qualora sussista un solo genitore che provveda in maniera esclusiva alla cura e sostentamento di figlio/figli minore/i a causa di:
 - d.1 decesso dell'altro genitore o irreperibilità attestata dall'Ufficio Anagrafe o dichiarata in sede giudiziale;
 - d.2 riconoscimento della filiazione naturale da parte di un solo genitore, richiedente l'alloggio;
 - d.3 decadenza della potestà parentale /responsabilità genitoriale pronunciata dall'Autorità Giudiziaria corredata da dichiarazione del richiedente l'alloggio attestante il mancato

¹ NOTA ESPLICATIVA: ad es. nel caso di immobile che abbia le caratteristiche e la destinazione di ufficio.

5. Con riferimento alla lettera d) del precedente comma 1°, qualora uno o più componenti del nucleo familiare intendano costituire un nucleo autonomo rispetto al proprio originario, fermo restando l'esclusione del coniuge non legalmente separato ai sensi dell'articolo 2, comma 1° lett. c) della Legge Regionale 16 dicembre 2005 e precedente articolo 3, l'I.S.E.E. da assumere a riferimento ai fini dell'accesso e dell'attribuzione del punteggio è quello del nucleo familiare di origine fermo restando eventuali diverse disposizioni della Regione. In tale fattispecie i requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente al requisito di cui alla lettera c) del precedente comma 1°, da tutti i componenti del nucleo richiedente di nuova formazione.

6.Nei casi di cui al precedente comma non sono ammissibili più di due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario. Nella eventualità che siano presentate oltre due domande, il Servizio competente assegna un termine non inferiore a 10 giorni agli interessati per esprimersi concordemente su quali istanze debbano essere considerate valide dalla apposita Commissione; in caso di mancata opzione tutte le domande presentate saranno rigettate in qualunque fase del procedimento venga rilevata tale fattispecie.

7. Ogni cittadino può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente l'alloggio.

Art. 19 - (Punteggi)

1. La Commissione procede alla formulazione delle graduatorie provvisoria e definitiva delle domande attribuendo esclusivamente i punteggi di cui alle Tabelle A) e B) allegate al presente Regolamento, in relazione alle condizioni, oggettive e soggettive, del nucleo familiare richiedente.

1.bis L'assegnazione di punteggio alla condizione soggettiva di cui alla Voce 1 della Tabella A allegata al presente Regolamento ("reddito Isee rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare") viene effettuata tenendo conto del nucleo familiare nella composizione numerica dichiarata ai fini I.S.E.E. fatta eccezione per la fattispecie del nucleo familiare autonomo di cui al precedente articolo 8, commi 5° e 6° per il quale si assumono a riferimento il numero dei componenti il nucleo richiedente ed il valore Isee del nucleo originario, fatte salve successive e diverse determinazioni della Regione. Detto punteggio è aumentato del 25 per cento qualora il richiedente sia in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 431/1998; il possesso dei predetti requisiti è attestato dalla graduatoria Fondo affitto da ultimo approvata o da quella in corso, purché la domanda sia comunque presentata non oltre il termine di scadenza dell'Avviso pubblico / Bando speciale predetto e purché:

a) entrambe le istanze siano riferite allo stesso alloggio;

b) il richiedente Fondo Affitto coincida con il richiedente l'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

1.ter L'assegnazione di punteggio alla condizione soggettiva di cui alla Voce 2 della Tabella A allegata al presente Regolamento ("numero dei componenti il nucleo familiare") viene effettuata tenendo conto della composizione del nucleo familiare consolidato ai sensi del precedente articolo 3, comma 1°, inerente la convivenza da almeno due anni antecedenti la data di scadenza dei singoli Avvisi pubblici/Bandi speciali ferma restando la valutazione dell'incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione o tutela.

1.quater L'assegnazione di punteggio alle condizioni soggettive di cui alle Voci dalla 3 alla 8, della Tabella A allegata al presente Regolamento viene effettuata con riferimento alla condizione personale dei componenti del nucleo richiedente, anziani, portatori di handicap, minori, giovani nonché alla situazione di monoparentalità, assumendo a riferimento unico, la data di scadenza dell'Avviso pubblico/Bando speciale.

1.quinquies Ai fini dell'assegnazione di punteggio alla condizione soggettiva di cui alla Voce 9 della Tabella A allegata al presente Regolamento ("presenza in graduatoria") viene valutata la presenza a carattere continuativo, ovverosia in tutte le graduatorie definitive emanate senza discontinuità, con esclusivo riferimento alle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata del Comune di Pesaro.

1.sexies Ai fini dell'assegnazione di punteggio alla condizione soggettiva di cui alla Voce 10 della Tabella A allegata al presente Regolamento (*"residenza continuativa nel Comune di Pesaro"*) deve essere presa a riferimento la residenza del soggetto richiedente.

1.septies - L'assegnazione di punteggio alle Voci 5.a1) e 5.a2), "abitazione in un alloggio da rilasciarsi a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale" della Tabella B "Condizione oggettive" allegata al presente Regolamento, qualora avvenuto per mancato pagamento dei